

12 aprile 2018

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE
UNICA APPALTANTE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
(S.U.A.VE)**

TRA

La Città metropolitana di Venezia, (di seguito semplicemente "Città metropolitana") C.F. 80008840276, in persona del dott. in qualità di dirigente del ".....", domiciliato per la carica presso la stessa, a Venezia, San Marco 2662, il quale interviene nel presente atto in sua rappresentanza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, a ciò autorizzato dalla deliberazione del Consiglio metropolitano n ... del

E

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito semplicemente "Consiglio di Bacino"), C.F. 90170270277, in persona del dott. in qualità di del Consiglio di Bacino, domiciliato per la carica presso lo stesso, a Mestre – via Forte Marghera 191, il quale interviene nel presente atto in sua rappresentanza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, a ciò autorizzato dalla deliberazione deln ... del

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 44, lettera c), della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: *"D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

- con il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti, che abroga il D.lgs n.163/2006;

- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i:

- all'art. 37 comma 1, stabilisce che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- all'art. 37 comma 4 stabilisce che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1...procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a).....omissis*
 - b).....omissis*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, si era proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) collocandola nell'ambito del servizio "Gestione Procedure Contrattuali" e, con successiva deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04/12/2014, posta in essere nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale a norma dell'art. 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014 n. 56, veniva approvato apposito schema di convenzione per l'esercizio delle relative funzioni d'intesa con i comuni aderenti;

- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. del, in conseguenza all'entrata in vigore del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*"; è stato approvato il presente schema di convenzione, in sostituzione di quello di cui alla menzionata deliberazione della Presidente della Provincia n. 63/2014;

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 Oggetto della convenzione e sede della S.U.A.VE.

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Città metropolitana e il Consiglio di Bacino per quanto concerne lo svolgimento delle procedure di gara da quest'ultimo affidate alla S.U.A.VE per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La S.U.A.VE ha sede presso la Città metropolitana, in via Forte Marghera n. 191, Mestre - Venezia.

Art. 2 Attività escluse

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Bacino:
 - a. la fase "a monte" delle procedure di gara (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
 - b. la fase "a valle" delle procedure di gara (svincolo polizze assicurative, stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione gli appalti svolti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto e di negoziazione, come individuati dall'art. 3, comma 1, lett. cccc) e dddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le procedure di gara che per legge il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può svolgere autonomamente.

Art. 3 Adempimenti della Stazione unica appaltante

1. La S.U.A.VE collabora con il Consiglio di Bacino nella predisposizione degli atti di gara rientranti nell'ambito convenzionato, ne propone gli opportuni correttivi, anche ai fini della loro omogeneizzazione su base territoriale, e ne cura la gestione in nome e per conto del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Più analiticamente, su richiesta del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, la S.U.A.VE, svolge le seguenti attività:
 - a. predispone gli atti di gara (bando/lettera di invito, disciplinare di gara), una volta ricevuta la documentazione allo scopo necessaria e verificatane la completezza, chiarezza e regolarità esclusivamente a tali fini;
 - b. nel caso in cui la S.U.A.VE rilevi la necessità di completare/integrare/modificare la documentazione ricevuta, ne fa richiesta al responsabile del procedimento individuato dal Consiglio di Bacino, fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tal caso, il

termine per la conclusione della procedura di gara di cui al successivo comma 2 è sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto;

- c. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la S.U.A.VE effettua una verifica di conformità alle norme ed alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, ma solo un controllo in merito alla loro ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in sede di gara;
- d. effettuate le verifiche di cui sopra, la S.U.A.VE:
 - predispone i documenti di gara indicando che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
 - comunica il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento del Consiglio di Bacino;
 - tiene costantemente informato il Consiglio di Bacino di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - provvede all'aggiudicazione dell'appalto, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in tale ambito e ne comunica al Consiglio di Bacino gli esiti, come ogni altra informazione necessaria per la stipula e l'esecuzione del contratto.
2. La S.U.A.VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicandone al Consiglio di Bacino la presa in carico ed i tempi di espletamento.
3. I termini di cui al precedente comma potranno tuttavia essere differiti, ad insindacabile giudizio della S.U.A.VE., in relazione al carico di attività già assunto nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste degli altri enti convenzionati.
4. L'ordine di presa in carico delle richieste potrà inoltre variare, ad insindacabile giudizio della S.U.A.VE, dando priorità, per quanto possibile, agli appalti indetti dalla stessa Città metropolitana ed a quelli caratterizzati da comprovata indifferibilità ed urgenza o dalla scadenza dei termini per l'acquisizione di finanziamenti.
5. In ogni caso, la S.U.A.VE non risponde dei danni derivanti da tempi di espletamento delle procedure conformi ai termini ed alle condizioni dedotte ai precedenti commi ed al successivo articolo.

Art. 4 Adempimenti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

1. Il Consiglio di Bacino, per il tramite del responsabile del procedimento, attiva le funzioni previste dalla presente convenzione fornendo, con p.e.c., all'indirizzo comunicato dalla S.U.A.VE, per ogni singolo appalto richiesto:
 - a. la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché la documentazione progettuale prevista dalla vigente normativa per la tipologia di appalto da indire;
 - b. in caso di procedura negoziata, i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ;
 - c. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - i criteri ed i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, i relativi pesi e sottopesi, i criteri motivazionali e il criterio matematico scelto per l'attribuzione dei predetti punteggi;
 - il contenuto e le modalità di formulazione dell'offerta tecnica, con eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.;
 - d. gli estremi di individuazione del RUP per ogni singolo appalto richiesto;
 - e. il provvedimento di approvazione del relativo progetto;
 - f. il progetto, in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;
 - g. l'indicazione dei tempi massimi richiesti per l'aggiudicazione dell'appalto, comprovandone l'eventuale indifferibilità ed urgenza o le scadenze connesse all'acquisizione di finanziamenti;

- h. ogni altra circostanza utile all'espletamento efficace ed efficiente delle procedure oggetto della presente convenzione nell'interesse di ciascuna delle parti.

Art. 5 Seggio di gara e commissione giudicatrice

1. In caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, le offerte sono aperte da un seggio di gara presieduto dal dirigente della S.U.A.VE o funzionario suo delegato, assistito da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, di norma, entrambi della Città metropolitana.
2. Ad esclusione dell'ipotesi in cui si applica l'esclusione automatica delle offerte, il seggio di gara trasmetterà il fascicolo al RUP per la verifica della congruità dell'offerta, che, in caso di accertata anomalia, procederà a riaprire la seduta per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino all'attuazione dell'art 77 e ss del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice è così composta:
 - a. dal dirigente della S.U.A.VE., o funzionario suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b. da due membri esperti: di norma, un funzionario della Città metropolitana e un funzionario designato dal Consiglio di Bacino;
 - c. da un dipendente della Città metropolitana in qualità di segretario verbalizzante.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.
5. La nomina della commissione di gara avverrà con atto del dirigente della S.U.A.VE, che curerà, per quanto possibile, la rotazione dei commissari.

Art. 6 Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra la S.U.A.VE e il Consiglio di Bacino avvengono tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Art. 7 Contribuzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente alle spese

1. Le parti convengono che i servizi previsti dalla presente convenzione non devono determinare un vantaggio economico per alcuna di esse.
2. Sono a carico del Consiglio di Bacino, in relazione ad ogni singolo appalto affidato alla S.U.A.VE, le eventuali spese relative al proprio personale, alla pubblicità legale prevista dalla vigente normativa, quelle conseguenti all'utilizzo di commissari di gara esterni e quelle in applicazione dell'art. 113, comma 5 e 5 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente contribuisce forfettariamente alle spese di funzionamento della S.U.A.VE in proporzione all'importo a base d'asta del singolo appalto affidato, applicando ai seguenti scaglioni di valore le percentuali a fianco di ciascuno segnate:
 - fino a € 500.000,00: **0,30%**;
 - da € 500.000,01 fino a € 2.000.000,00: **0,07%**;
 - oltre € 2.000.000,00: **0,05%**.
4. Gli importi dovuti dal Consiglio di Bacino ai sensi dei precedenti commi sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa contabilizzazione da parte della S.U.A.VE.. Il mancato versamento di quanto dovuto legittima la S.U.A.VE, previa diffida e messa in mora, a disdettare la presente convenzione per inadempimento dell'Ente affidante.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione. Il Consiglio di Bacino potrà liberamente recedervi in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, fermi comunque gli obblighi derivanti dalle procedure già prese in carico dalla S.U.A.VE.

Art. 9 Contenzioso

1. L'avvocatura civica metropolitana patrocinata, senza oneri a carico del Consiglio di Bacino, le controversie amministrative e giudiziarie istaurate da soggetti terzi aventi ad oggetto le procedure di gara affidate alla S.U.A.V.E. In tale evenienza, il Consiglio di Bacino potrà chiedere il patrocinio dell'avvocatura civica metropolitana, con il solo rimborso delle spese giudiziali.
2. Nei casi di cui al precedente comma, le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente ogni elemento utile alle rispettive difese, anche sotto forma di relazione o parere.

Art. 10 Disposizioni di rinvio

1. I reciproci diritti e doveri delle parti derivanti dalla presente convenzione potranno essere nel dettaglio regolati dai competenti dirigenti della S.U.A.V.E. e del Consiglio di Bacino attraverso appositi protocolli o anche mediante semplice scambio di corrispondenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 12 Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972.

La Città Metropolitana di Venezia

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
